

DETERMINAZIONE DI UTILIZZO DEL QUINTO D'OBBLIGO

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI CONSULENZA INFORMATICA SPECIALISTICA SUL SOFTWARE DOCUMENTALE ARXIVAR, NONCHÉ PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AI DIPENDENTI, SINO AL 31 DICEMBRE 2022 – CIG ZA23508B4C

IL PRESIDENTE

Premessi

- la Nota dell’ANAC del 17 Gennaio 2016, che sancisce che i Fondi paritetici interprofessionali nazionali sono da considerarsi *“Organismi di diritto pubblico”*;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 febbraio 2016, n. 10, per la quale *“i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici e sono vigilati dall’ANAC [...] quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento”*;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato al D. L. 16 Luglio 2020, n. 76, c.d. *“Decreto Semplificazioni”*, convertito con modificazioni dalla Legge dell’11 Settembre 2020 n. 120, come modificata dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, di seguito *“Codice”*);

Considerato che

- con Determinazione a contrarre del 28 gennaio 2022 (Prot. n. D22/711), il Fondo ha stabilito di procedere, ai sensi dell’Art. 36, comma 2 lett. a) del Codice, all’affidamento diretto del Servizio di consulenza informatica specialistica sul software documentale ARXivar, anche in funzione delle piattaforme tecnologiche in uso presso il Fondo, delle loro possibili evoluzioni/modificazioni nonché dello svolgimento di ulteriori attività formative rivolte ai

dipendenti, sino al 31 Dicembre 2022, al professionista Dott. Arnaldo Rossi (Codice Fiscale: RSSRLD52D24A327R/Partita IVA: 03323500961);

- è stato acquisito per la procedura di affidamento lo Smart CIG n. ZA23508B4C;
- all'esito positivo della verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'Art. 80 del Codice, in data 13 febbraio 2022, è stato stipulato il Contratto (Prot. n. D22/1424), di durata sino al 31 dicembre 2022, per un numero di giornate di consulenza pari a 15 (quindici) per un importo complessivo pari ad € 9.000,00 (novemila/00), oltre oneri previdenziali ed IVA di legge;
- è emersa, nel corso dell'esecuzione del Contratto, la necessità per il Fondo di variare in aumento le prestazioni professionali a fronte dell'incremento non prevedibile di giornate necessarie per l'esecuzione di attività assistenza da fornirsi in relazione al *software* documentale ARXivar;
- l'Art. 9.1 del Contratto prevede espressamente la facoltà per la Committente di modificare lo stesso durante il periodo di efficacia, secondo quanto disposto dall'Art. 106 del Codice, facendo esplicito riferimento al comma 12 del medesimo Articolo;
- il comma 12 dell'Art. 106, del Codice recita che *"la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto"*;
- la necessità ravvisata dal Fondo può essere soddisfatta, pertanto, mediante un incremento delle prestazioni, ai sensi dell'Art. 106, comma 12 del Codice, legate al Contratto originario, in corso di esecuzione, per un importo complessivo pari ad € 1.800,00 (milleottocento/00), oltre oneri previdenziali ed IVA di legge;

Dato atto che

- la variazione in aumento corrisponde ad un'integrazione economica pari a un aumento delle prestazioni di cui al Contratto originario del 20% (venti/percento), rientrante, quindi, nella misura massima del "quinto d'obbligo";
- sussistono, pertanto, i presupposti per procedere ad un aumento delle prestazioni legate al Servizio affidato, alle stesse condizioni previste nel Contratto originario;

Ritenuto

che l'aumento del "quinto d'obbligo" per il Contratto originario (Prot. n. D22/1424), ai sensi dell'Art. 106, comma 12 del Codice, trova copertura contabile a valere sul Bilancio del Fondo per l'annualità 2022 nel capitolo "Attività Propedeutiche", sottovoce "AP2.2.10 - Consulenze";

Tutto ciò premesso

Determina

1. di disporre, ai sensi dell'Art.106 comma 12 del Codice, in favore del professionista Dott. Arnaldo Rossi (Codice Fiscale: RSSRLD52D24A327R/Partita IVA: 03323500961) un aumento delle prestazioni professionali per i servizi di consulenza e assistenza, alle condizioni previste nel Contratto originario, mediante l'utilizzo del quinto d'obbligo, per un importo complessivo massimo pari ad € 1.800,00 (milleottocento/00) oltre oneri previdenziali ed IVA di legge;
2. di autorizzare il relativo Atto di sottomissione, per un incremento delle prestazioni contrattuali entro la misura massima del "quinto d'obbligo", per un importo complessivo massimo pari ad € 1.800,00 (milleottocento/00) oltre oneri previdenziali ed IVA di legge, lasciando inalterata ogni altra condizione prevista dal Contratto originario;
3. che il R.U.P., nominato con Determinazione a contrarre del 28 gennaio 2022 (Prot. n. D22/711), curi tutti i relativi adempimenti;
4. di pubblicare la presente, ai sensi degli Artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Fondo www.fondoforte.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Avvisi pubblici e bandi di gara".

Il Presidente

Paolo Arena

Firmato Digitalmente

(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Hai richiesto la verifica di 1 documenti

1 documenti verificati con successo

0 Verifiche non riuscite



Sono state verificate **1 firma** sul documento **Dott. Arnaldo Rossi - Determina aumento del quinto - CIG ZA23508B4C.pdf.p7m**

APRI CARTELLA

ESTRAI

VISUALIZZA IL FILE

REPORT

CHIUDI DETTAGLI



Firma: ARENA PAOLO

21.12.2022

12:16:49 (UTC)



verificato con successo



parzialmente verificata



non verificata

VERIFICA UN ALTRO FILE

TORNA ALLA HOME PAGE

[IL TUO FEEDBACK È MOLTO IMPORTANTE PER NOI. RISPONDI A QUESTO BREVE QUESTIONARIO ED AIUTACI A MIGLIORARE.](#)